



Su un testo offerto alle critiche e proposte migliorative si basa l'approccio serio del Consiglio nazionale dei commercialisti alla questione dell'indipendenza del sindaco nelle società non quotate.

La proposta di regolazione si sostanzia in un documento dal titolo "*Norme di comportamento del collegio sindacale nelle società non quotate*

", documento che fino

al 31/10/2010 susciterà le proposte dei diretti interessati

per poi approdare all'esame del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili che approverà il testo definitivo.

Per una corretta attuazione delle norme saranno elaborate note esplicative e formulari.

Nel documento, dato per scontato che l'indipendenza del sindaco è certamente compromessa in caso di rapporto di lavoro dipendente con la società o con altra società del gruppo, per il resto si rifugge da presunzioni odiose di incompatibilità del sindaco. Si propongono, invece, valutazioni caso per caso dell'indipendenza del professionista rispetto alla società che intenda conferirgli l'incarico e rispetto a società del gruppo: eventuali rapporti di lavoro autonomo, rapporti continuativi di consulenza, prestazioni d'opera retribuite e altri rapporti patrimoniali che possono mettere a rischio l'indipendenza del sindaco vengono affidati, innanzitutto, alla sua analisi responsabile (nel senso di possibile fonte di responsabilità, anche ai sensi del D.Lgs. 35/2010 che prevede periodici controlli esterni di qualità)



Per valutare l'indipendenza del sindaco ci si affida a principi "flessibili" ma con l'indicazione di ben precisi fattori di rischio da valutare da parte del professionista. In tal modo si vuol ridurre il rischio di arbitrio nell'interpretazione della ricorrenza o meno di causa di incompatibilità per mancanza d'indipendenza.

Il C.N.D.C.E.C. si limita a raccomandare all'autovalutazione -cui è correlata la responsabilità del professionista- una serie di fattori, analiticamente prospettati: 1) la continuità dei rapporti di lavoro autonomo, di consulenza o di prestazione d'opera a favore della società o del gruppo di cui fa parte; 2) la possibilità che la funzione di controllo si intersechi con l'attività di consulenza; 3) la compromissione dell'indipendenza personale e, nel suo ambito, dell'indipendenza finanziaria (che è enfatizzata anche nei documenti internazionali sul tema).

Il documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili lo trovi sul sito www.cndcec.it e contributi per il miglioramento della regolazione possono essere inviati all'indirizzo consultazionecollegiosindacale@cndcec.it